

IL SISTEMA DI PROTEZIONE CIVILE E LA GESTIONE DEL TERRITORIO, DALLA PREVENZIONE AL POST EMERGENZA

Courmayeur, 10 ottobre 2015



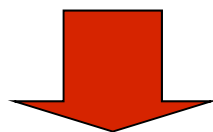
LA PROTEZIONE CIVILE ITALIANA

Con “protezione civile” si intende

**L'INSIEME DELLE ATTIVITÀ VOLTE ALLA TUTELA
DELLA VITA, DEI BENI, DEGLI INSEDIAMENTI E DELL'AMBIENTE
DAI DANNI O DAL PERICOLO DI DANNI DERIVANTI DA CALAMITÀ**

In Italia la protezione civile

**NON è un compito assegnato a una SINGOLA AMMINISTRAZIONE
MA è una funzione attribuita a un SISTEMA COMPLESSO**



Questo Sistema complesso è il

“Servizio Nazionale della protezione civile”

istituito con la legge n. 225 del 1992

e coordinato dal Dipartimento della protezione civile

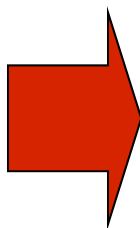


IL SERVIZIO NAZIONALE DELLA PROTEZIONE CIVILE

www.protezionecivile.gov.it

(legge n. 225 del 1992)

**CHI
NE FA
PARTE**



**Amministrazioni centrali dello Stato
Regioni, Province Autonome
Province, Comuni, Comunità montane
Corpo nazionale dei Vigili del fuoco,
Forze armate,
Forze di polizia,
Corpo forestale dello Stato,
Comunità scientifica,
Croce Rossa Italiana,
Strutture del Servizio sanitario nazionale,
Organizzazioni di volontariato,
Corpo nazionale di soccorso alpino e speleologico**

I NOLTRE...

Concorrono alle attività di protezione civile i cittadini, gli enti pubblici, gli ordini e i collegi professionali e ogni altra istituzione pubblica e privata presente sul territorio





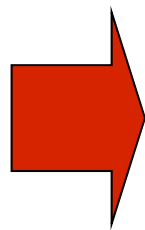
Comitato operativo della protezione civile



IL SERVIZIO NAZIONALE DELLA PROTEZIONE CIVILE

(legge n. 225 del 1992)

**COSA
FA**



PREVISIONE

PREVENZIONE (non strutturale)

**SOCCORSO ED ASSISTENZA
IN CASO DI EMERGENZA**

SUPERAMENTO DELL'EMERGENZA



PREVISIONE E PREVENZIONE: LA PIANIFICAZIONE DELL'EMERGENZA

www.protezionecivile.gov.it

LIVELLO STATALE

- Indirizzo, promozione, coordinamento
- Programmi nazionali di soccorso, piani nazionali di emergenza
- Gestione delle emergenze di tipo c)

LIVELLO REGIONALE

- Indirizzi per la predisposizione dei piani provinciali e comunali di emergenza
- Piano regionale di protezione civile
- Gestione delle emergenze di tipo b)

LIVELLO PROVINCIALE

- Piano di emergenza provinciale
- Gestione delle emergenze sul territorio provinciale

LIVELLO COMUNALE

- Piani comunali e/o intercomunali di emergenza
- Gestione delle emergenze sul territorio comunale



LA PIANIFICAZIONE DELL'EMERGENZA

Si definisce **piano di emergenza** l'insieme delle procedure operative di intervento per fronteggiare una qualsiasi calamità attesa in un determinato territorio.

I piani sono in continuo aggiornamento e devono tener conto dell'evoluzione dell'assetto territoriale e delle variazioni negli scenari attesi.

Inoltre, un piano di emergenza deve essere sufficientemente flessibile per essere utilizzato in tutte le emergenze, incluse quelle impreviste, e semplice in modo da divenire rapidamente operativo.



Il nuovo testo dell'art. 3 della L. 225/92 sottolinea l'importanza dei piani di emergenza, poiché prevede che tutti i piani e i programmi di gestione, tutela e risanamento del territorio devono essere coordinati con i piani di emergenza di protezione civile, con particolare riferimento ai piani di emergenza comunali e ai piani regionali di protezione civile.

PIANI NAZIONALI DI EMERGENZA

d.lgs. 112/98, art. 107, lettera f, punto 2

Fanno riferimento a ben definiti e identificati **scenari di evento di eccezionale intensità e/o estensione**, e contengono la previsione delle misure che tutti i soggetti interessati, ai vari livelli di competenza, devono adottare secondo le proprie procedure e pianificazioni interne

PROGRAMMI NAZIONALI DI SOCCORSO E PIANI PER L'ATTUAZIONE DELLE RELATIVE MISURE D'EMERGENZA

art. 5, comma 2, D.L. 343/2001 convertito in L. 401/01

Disciplinano le modalità dell'apporto coordinato delle strutture operative del SNPC alla gestione delle emergenze, fornendo di fatto i criteri generali per la realizzazione dei **piani**, discendenti e/o di settore, **per l'attuazione delle misure** necessarie alla gestione **dell'emergenza** da parte dei soggetti interessati di livello nazionale e territoriale.



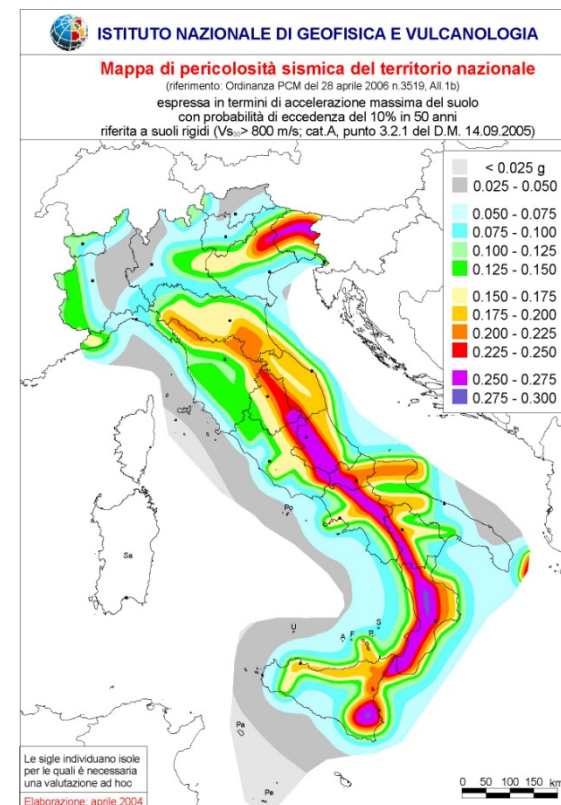
PROGRAMMA NAZIONALE DI SOCCORSO PER IL RISCHIO SISMICO

Alla scala nazionale risulta evidente la **scarsa significatività del singolo scenario** rispetto al quadro generale della pericolosità.

L'approccio alla pianificazione di livello nazionale per rischio sismico **non può guardare al singolo evento** ma deve essere finalizzato a un intervento efficace ed efficiente a fronte di qualsiasi terremoto che possa verificarsi.

È stata presa come base la **pericolosità** (basata sull'entità di possibili scosse con prefissata probabilità), valutata in corrispondenza di **strutture di interesse** per la gestione dell'emergenza (punti di accesso, quali porti, aeroporti, linee di comunicazione, strutture strategiche, ecc.), insieme alla **vulnerabilità** e quindi al rischio di queste ultime.

Sulla base di queste informazioni, si possono fare "previsioni" sull'**agibilità/disponibilità** di queste strutture, e studiare più strategie alternative in relazione a diversi scenari di scuotimento.



PROGRAMMA NAZIONALE DI SOCCORSO PER IL RISCHIO SISMICO

Integrando le disposizioni della Direttiva del PCM 3 dicembre 2008, individua gli **obiettivi** e le **azioni** finalizzate a **garantire** il **coordinamento** e la **direzione unitaria** dell'intervento del **SNPC** a supporto ed integrazione della risposta "spontanea" ed immediata posta in essere dai sistemi locali di protezione civile, sulla base delle relative pianificazioni d'emergenza.

- ➡ **prescinde da un singolo e puntuale scenario d'evento**, in modo da garantire adattabilità e flessibilità d'azione, quale che sia la situazione contingente derivante dall'evento stesso e dal suo impatto sul territorio. Si prende a riferimento la **pericolosità del territorio**
- ➡ individua gli **obiettivi** e le **azioni** finalizzate a **garantire** il **coordinamento** e la **direzione unitaria** dell'intervento del Servizio nazionale della protezione civile
- ➡ garantisce il **supporto e l'integrazione della risposta** posta in essere dai sistemi locali di protezione civile, sulla base delle relative pianificazioni d'emergenza, di livello territoriale
- ➡ non è limitato all'ambito delle attività di soccorso, bensì fornisce anche **linee d'indirizzo** per l'assistenza alla popolazione, le attività urgenti di messa in sicurezza e di ripristino delle infrastrutture e delle reti.



PROGRAMMA NAZIONALE DI SOCCORSO PER IL RISCHIO SISMICO

Pianificazioni di emergenza dei sistemi territoriali

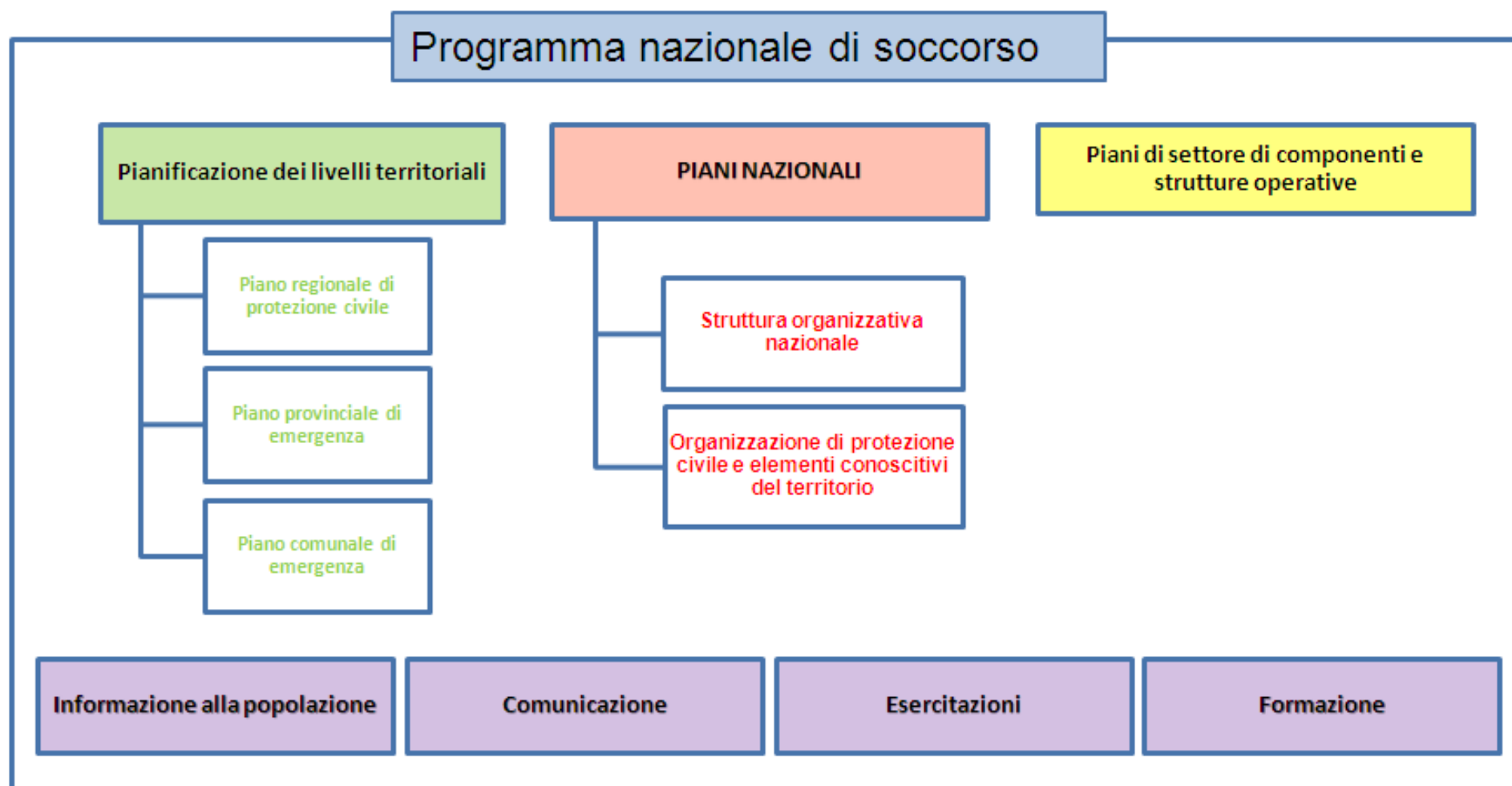
Le pianificazioni comunale, intercomunale e provinciale d'emergenza e la pianificazione regionale di protezione civile garantiscono la **prima risposta** operativa in emergenza.

Forniscono indicazioni circa le modalità di attivazione del sistema territoriale di protezione civile e definiscono gli **elementi conoscitivi** di base utili a consentire la piena applicazione del modello d'intervento nazionale contenendo gli **elementi di dettaglio** per garantire il **supporto del SNPC** in caso di evento di rilevanza nazionale.

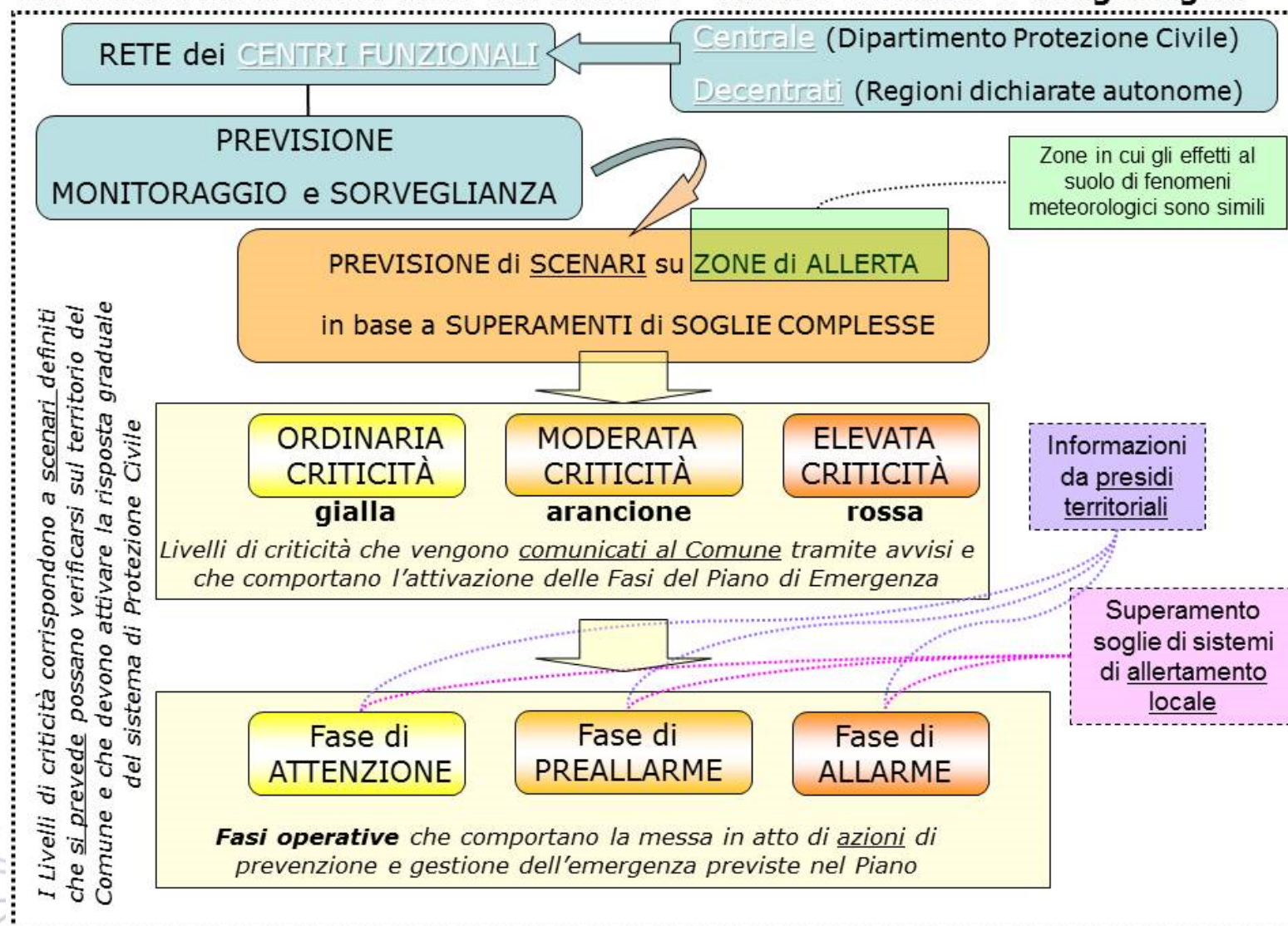
La pianificazione di emergenza del livello territoriale deve quindi assicurare una struttura organizzativa **sostenibile** nella gestione dell'emergenza da parte delle Amministrazioni interessate.



PROGRAMMA NAZIONALE DI SOCCORSO PER IL RISCHIO SISMICO



SISTEMA di ALLERTAMENTO NAZIONALE – Rischio idraulico e idrogeologico



L'EMERGENZA: SOCCORSO E ASSISTENZA

IN BASE AL PRINCIPIO DI SUSSIDIARIETÀ GLI EVENTI SONO CLASSIFICATI IN:

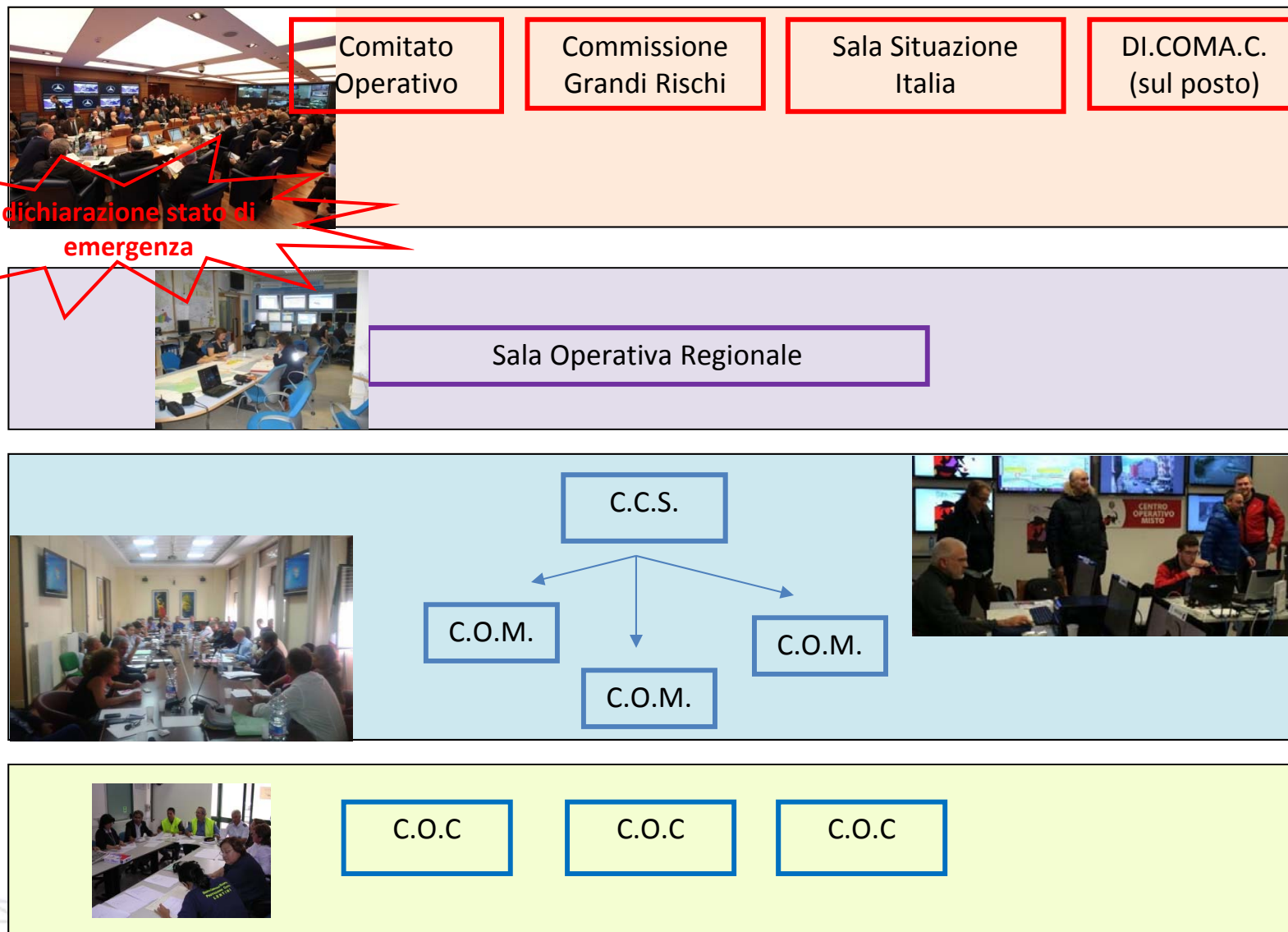
EVENTI DI TIPO "A" :
Possono essere fronteggiati
mediante interventi attuabili
da singoli enti in via ordinaria

EVENTI DI TIPO "B" :
per loro natura ed estensione
comportano l'intervento coordinato
di più enti in via ordinaria :



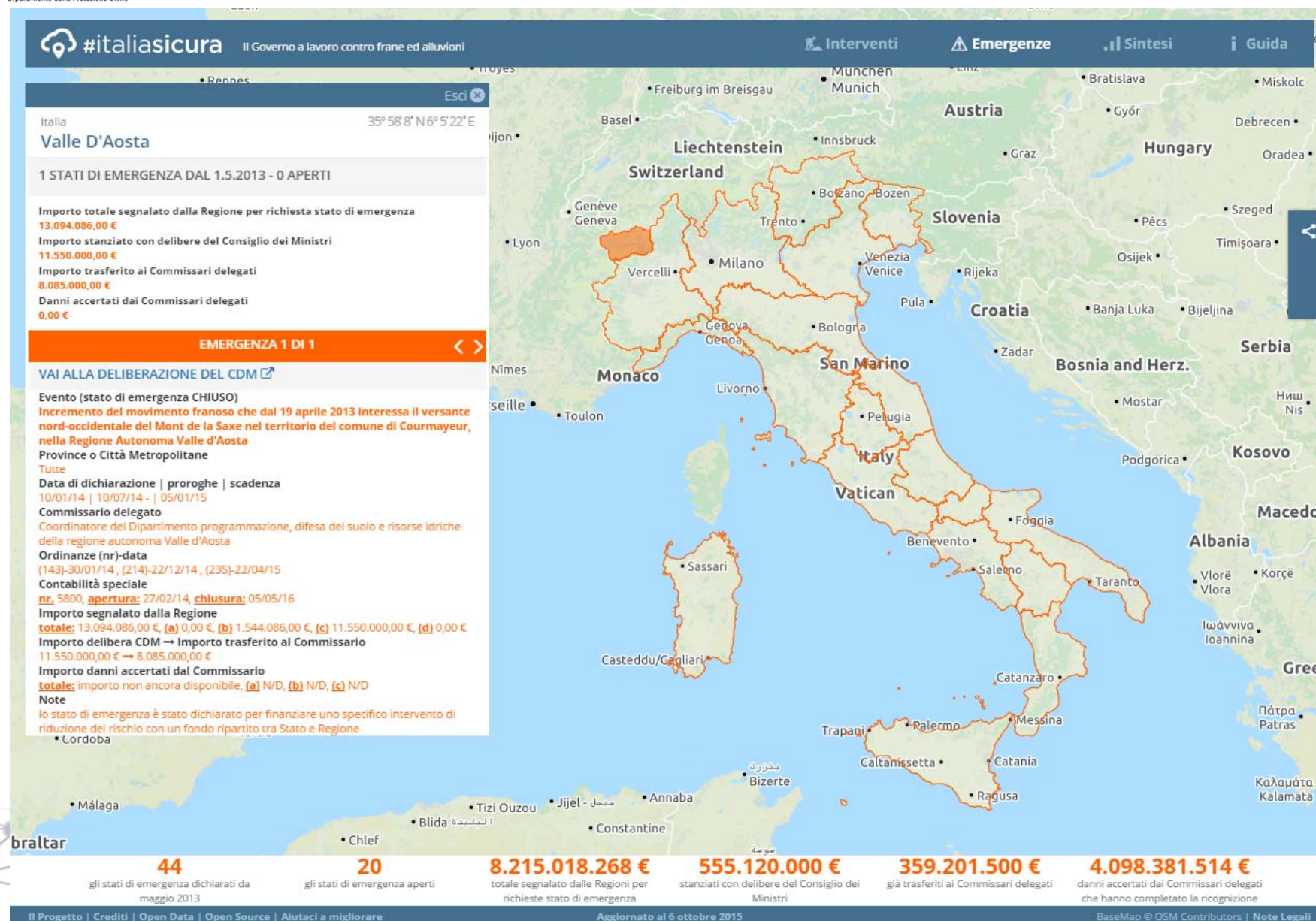
EVENTI DI TIPO "C":
per intensità ed estensione devono essere
fronteggiati
con mezzi e poteri straordinari

LA GESTIONE DELL'EMERGENZA



IL POST EMERGENZA

www.protezionecivile.gov.it



RUOLO E IMPORTANZA DEL LIVELLO COMUNALE IN PROTEZIONE CIVILE



• **NORMATIVA**

• **L. 142/1990**

- LA LEGGE 142 (OGGI CONFLUITA NEL TESTO UNICO DEGLI EE.LL. D.LGS 18 AGOSTO 2000 N.267) SANCISCE L'AUTONOMIA DEI COMUNI E DELLE PROVINCE DAI TRADIZIONALI VINCOLI E CONTROLLI DELLO STATO. SPETTA QUINDI AI COMUNI OCCUPARSI DEI CITTADINI



• **Art. 15** • **L. 225/1992** • **“ISTITUZIONE DEL SERVIZIO NAZIONALE DELLA PROTEZIONE CIVILE”**

- IL SINDACO È AUTORITÀ COMUNALE DI PROTEZIONE CIVILE, AL VERIFICARSI DELL'EMERGENZA NELL'AMBITO DEL TERRITORIO COMUNALE, IL SINDACO ASSUME LA DIREZIONE E IL COORDINAMENTO DEI SERVIZI DI SOCCORSO E DI ASSISTENZA ALLE POPOLAZIONI COLPITE E PROVVEDE AGLI INTERVENTI NECESSARI DANDONE IMMEDIATA COMUNICAZIONE AL PREFETTO E AL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE.

- **NORMATIVA**

**•D.LGS
504/1992**

- IL D. LGS 504 SANCISCE L'AUTONOMIA "IMPOSITIVA" DEI COMUNI.
- IL SINDACO MUOVE DIRETTAMENTE LA LEVA FISCALE,E HA L'OBBLIGO DI RESTITUIRE IL GETTITO IN TERMINI DI SERVIZI, SOPRATTUTTO QUELLI DEFINITI DALLA LEGGE COME "INDISPENSABILI"..

**•ART. 1, D.M.
(INT.)
28/05/1993**

- I SERVIZI DI PROTEZIONE CIVILE, DI PRONTO INTERVENTO E DI TUTELA DELLA SICUREZZA PUBBLICA RIENTRANO TRA I SERVIZI INDISPENSABILI DEI COMUNI.

• **NORMATIVA**

•DECRETO LEGISLATIVO 31 MARZO 1998, N.112 (ART.108)

.ATTRIBUISCE AI COMUNI DIVERSE FUNZIONI DI PROTEZIONE CIVILE

- ATTIVITÀ DI PREVISIONE E PREVENZIONE DEI RISCHI
- PREPARAZIONE ALL' EMERGENZA
- PIANI COMUNALI E/O INTERCOMUNALI DI EMERGENZA
- INTERVENTI URGENTI PER FRONTEGGIARE L'EMERGENZA
- UTILIZZO DEL VOLONTARIATO DI PROTEZIONE CIVILE COMUNALE

•Dopo i primi anni di controversa applicazione della l. 225 e del suo sistema di ripartizione di competenze, la riforma di decentramento e semplificazione detta "Bassanini" realizza una più puntuale fotografia delle responsabilità politiche da assegnare alle istituzioni. Inoltre, a seguito di alcuni disastri, il "Decreto Sarno" (Decreto-legge 11 giugno 1998, n. 180) comincia ad elencare alcuni obblighi reali per gli EE.LL. in materia di prevenzione e pianificazione dell'emergenza.

• **NORMATIVA**

• **L. 265/1999**
• **“DISPOSIZIONI
IN MATERIA DI
AUTONOMIA E
ORDINAMENTO
DEGLI ENTI
LOCALI, NONCHÉ
MODIFICHE ALLA
L. 8 GIUGNO
1990, N. 142**

• **ART. 12 (TRASFERIMENTO DI COMPETENZE DAL PREFETTO AL
SINDACO).**

• **SONO TRASFERITE AL SINDACO LE COMPETENZE DEL
PREFETTO IN MATERIA DI INFORMAZIONE DELLA POPOLAZIONE
SU SITUAZIONI DI PERICOLO PER CALAMITA' NATURALI, DI CUI
ALL'ARTICOLO 36 DEL REGOLAMENTO DI ESECUZIONE DELLA
LEGGE 8 DICEMBRE 1970, N.996, APPROVATO CON DECRETO
DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 6 FEBBRAIO 1981, N.66.**



•NORMATIVA

•D.LGS 18 AGOSTO 2000 N.267 “TESTO UNICO DELLE LEGGI SULL’ORDINAMENTO DEGLI ENTI LOCALI”

•ART. 149, COMMA 7:

•“LE ENTRATE FISCALI FINANZIANO I SERVIZI PUBBLICI RITENUTI NECESSARI PER LO SVILUPPO DELLA COMUNITÀ ED INTEGRANO LA CONTRIBUZIONE ERARIALE PER L’EROGAZIONE DEI SERVIZI PUBBLICI INDISPENSABILI”.

•ART. 54: SINDACO = UFFICIALE DEL GOVERNO

▪ADOTTA PROVVEDIMENTI CONTINGIBILI E URGENTI AL FINE DI PREVENIRE ED ELIMINARE GRAVI PERICOLI PER L’INCOLUMITÀ DEI CITTADINI (ORDINANZE SINDACALI)

▪SOVRAINTENDE ALLO SVOLGIMENTO, IN MATERIA DI PUBBLICA SICUREZZA E DI POLIZIA GIUDIZIARIA, DELLE FUNZIONI AFFIDATEGLI DALLA LEGGE; ALLA VIGILANZA SU TUTTO QUANTO POSSA INTERESSARE LA SICUREZZA E L’ORDINE PUBBLICO, INFORMANDONE IL PREFETTO.

- **LEGGE COST. N. 3/2001**

- SPETTA ALLE **REGIONI** LA POTESTÀ LEGISLATIVA IN RIFERIMENTO AD OGNI MATERIA NON ESPRESSAMENTE RISERVATA ALLA LEGISLAZIONE DELLO STATO

- (ART. 117, COST.)

- LA PROTEZIONE CIVILE È MATERIA CONCORRENTE

- LE **FUNZIONI AMMINISTRATIVE SONO ATTRIBUITE AI COMUNI** SALVO CHE, PER ASSICURARNE L'ESERCIZIO UNITARIO, SIANO CONFERITE A PROVINCE, CITTÀ METROPOLITANE, REGIONI E STATO, **SULLA BASE DEI PRINCIPI DI SUSSIDIARIETÀ [...]**

- (ART. 118, COST.)

- IL **GOVERNO** PUÒ SOSTITUIRSI A ORGANI DELLE REGIONI, DELLE CITTÀ METROPOLITANE, DELLE PROVINCE E DEI COMUNI NEL CASO DI MANCATO RISPETTO DI NORME E TRATTATI INTERNAZIONALI O DELLA NORMATIVA COMUNITARIA OPPURE DI PERICOLO GRAVE PER L'INCOLUMITÀ E LA SICUREZZA PUBBLICA, [...] LA LEGGE DEFINISCE LE PROCEDURE ATTE A GARANTIRE CHE I POTERI SOSTITUTIVI SIANO ESERCITATI NEL RISPETTO DEL PRINCIPIO DI SUSSIDIARIETÀ [...] (ART. 120, COST.)



- **LEGGE 100/2012**

- **RIBADISCE IL RUOLO DEL SINDACO**

- **PRECISA CHE IL SINDACO ASSUME SUL TERRITORIO DEL COMUNE:**
 - LA DIREZIONE DEI SERVIZI DI EMERGENZA
 - IL COORDINAMENTO DEI SERVIZI DI SOCCORSO E DI ASSISTENZA ALLE POPOLAZIONI COLPITE

- **ENTRO 90 GIORNI DALL'ENTRATA IN VIGORE DELLA LEGGE 100/2012 (11/10/2012) IL COMUNE DEVE APPROVARE CON DELIBERA CONSILIARE IL PIANO DI EMERGENZA COMUNALE**

LA PROTEZIONE CIVILE È A TUTTI GLI EFFETTI UN SERVIZIO LOCALE INDISPENSABILE, DA ASSICURARE NELL'AMBITO DELLE ATTIVITÀ ORDINARIE, E LA FIGURA DEL SINDACO È FONDAMENTALE E PARTICOLARMENTE DECISIVA PER L'ORGANIZZAZIONE DI UN SISTEMA EFFICIENTE ED EFFICACE

IL SINDACO

È l'anello principale del sistema della protezione civile perché la conoscenza del territorio (previsione), le attività quotidiane a favore del territorio e della popolazione (prevenzione), la vicinanza ai luoghi colpiti in caso di necessità (soccorso), la possibilità di attuazione immediata delle iniziative di rimozione ostacoli per la ripresa di normali condizioni di vita (**superamento emergenza**) sono tutti aspetti che caratterizzano questa figura.

Può delegare a un assessore la materia nel senso dell'organizzazione e del perseguimento di "politiche" di protezione civile, con particolare riguardo a quanto si produce nel tempo ordinario in termini di previsione e prevenzione, di formazione degli operatori, di informazione preventiva alla popolazione

È auspicabile delegare alla struttura amministrativa e burocratica l'attività di "gestione" delle attività di protezione civile che si concretizzano in atti amministrativi classici come le determinazioni dirigenziali con le quali ad esempio si acquistano beni e servizi



IL SINDACO

È impossibile delegare a terzi il “processo decisorio” come ad es. l'utilizzo delle ordinanze contingibili ed urgenti previste dagli artt. 50 e 54 d.lgs 267/00 per motivi impellenti di pubblica incolumità (solo in caso di assenza o impedimento del sindaco la può firmare il vice, ma solo in quel caso, non per scelta) in quanto è un potere riconosciuto al sindaco come competenza direttamente inerente al suo ufficio di amministratore locale e rappresentante della comunità locale, da una parte, come ufficiale di governo, dall'altra

È impossibile delegare a terzi la responsabilità della gestione emergenziale delle prime ore dal disastro, così come prevista ad es. dall'articolo 15 della legge 225/92, in quanto svolta in ordine alla tutela immediata della popolazione in qualità di “autorità comunale”,

Per questa funzione, per lo svolgimento della quale la collaborazione e la consulenza corresponsabile di altre figure, l'uso di strumenti accessori, la condivisione di metodi e azioni con altri soggetti sono sempre possibili, la responsabilità penale, civile e amministrativa non è riversabile su organi e soggetti diversi da chi ne porta per legge la titolarità, e cioè il sindaco in persona



I COMPITI DEL SINDACO

IN ORDINARIO

ELABORA le politiche di protezione civile del proprio territorio

SOVRINTENDE il lavoro dei dipendenti, e in generale tutte le attività assegnate alla struttura comunale e ai responsabili dei servizi.

EROGA un servizio ordinario di protezione civile

REALIZZA una struttura comunale

REALIZZA le attività di previsione e gli interventi di prevenzione attraverso la predisposizione dei piani comunali

INFORMA la popolazione sui rischi

PREPARA e si prepara alle attività di emergenza

IN CASO DI EMERGENZA

ASSUME la direzione e il coordinamento dei mezzi di soccorso e di assistenza delle popolazioni colpite

PROVVEDE a tutti gli interventi necessari alla tutela della privata e pubblica incolumità

ASSICURA la continuità amministrativa e contabile dell'ente

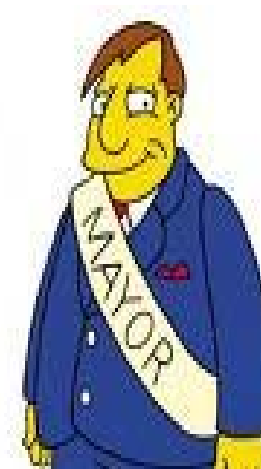
INFORMA costantemente la popolazione sull'evoluzione dell'evento e sui comportamenti da mantenere

INFORMA la regione, la provincia e la prefettura

CHIEDE l'intervento di altre forze e strutture quando l'evento non può essere fronteggiato con i mezzi a disposizione del comune

EFFETTUA i primi interventi urgenti attivando i primi soccorsi alla popolazione

"UTILIZZA" il volontariato comunale in tutte le tappe del percorso



COME PUO' ATTUARE I SUOI COMPITI IL SINDACO?

attraverso una corretta pianificazione si otterrà un piano di emergenza che sarà il supporto operativo al quale il sindaco farà riferimento per gestire l'emergenza col massimo livello di efficacia attraverso una precisa distribuzione di sforzi volti:

- a conoscere le vulnerabilità territoriali ed antropiche
- a organizzare una catena operativa finalizzata al superamento dell'evento

Il sindaco disporrà quindi di un valido riferimento che determinerà un percorso organizzato in grado di rispondere in maniera efficace ad ogni evento calamitoso e ad assicurare la **continuità amministrativa delle attività comunali**.

La continuità amministrativa delle amministrazioni comunali è fondamentale per poter rispondere alle esigenze poste dal modello di intervento contenuto nella **direttiva del Presidente del Consiglio dei Ministri del 3 dicembre 2008**, concernente gli **“indirizzi operativi per la gestione delle emergenze”**.

“A meno di eventi catastrofici che annullino la capacità di reazione da parte del territorio, la prima risposta all'emergenza, qualunque sia la natura dell'evento che la genera e l'estensione dei suoi effetti, deve essere garantita dalla struttura locale, a partire da quella comunale, preferibilmente attraverso l'attivazione di un centro operativo comunale (c.o.c.) dove siano rappresentate le diverse componenti che operano nel contesto locale”.

Si considera, dunque indispensabile che fra le attività di “pianificazione” comunale e di “preparazione all'emergenza”, rientrino, oltre ad una pianificazione “di protezione civile” riferita ad eventi calamitosi che possono interessare il territorio, anche una specifica pianificazione finalizzata ad **assicurare la continuità amministrativa**.

LA STORIA DELLA PROTEZIONE CIVILE: 3 anni di riforme con 4 PCM e 5 interventi normativi

	Gen. 2011 <i>L. 225/1992</i>	Feb. 2011 <i>L. 10/2011</i>	Mag. 2012 <i>D.L. 59/2012</i>	Lug. 2012 <i>L.100/2012</i>	Ago. 2013 <i>D.L. 93/2013 – L. 119/2013</i>
Titolarità politica	PCM (o Ministro delegato)	PCM (o Ministro delegato)	PCM (o Ministro con portaf. o SS. di Stato – Segr. del CDM)	PCM (o Ministro con portaf. o SS. di Stato – Segr. del CDM)	PCM (o Ministro con portaf. o SS. di Stato – Segr. del CDM)
Tipologia eventi	Calamità, emergenze socio-ambi. e grandi eventi	Calamità, emergenze socio-ambi. e grandi eventi	Calamità (avvenute o imminenti)	Calamità (avvenute o imminenti)	Calamità (avvenute o imminenti)
Durata emergenza nazionale	Non definita, di prassi annuale, prorogabile senza limiti	Non definita, di prassi annuale, prorogabile senza limiti	60 gg, prorogabili di altri 40 gg	90 gg, prorogabili di altri 60 gg	180 gg, prorogabili di altri 180 gg
Potere ordinanza	Presidente del Consiglio dei Ministri	Presidente del Consiglio dei Ministri	Capo del DPC, salvo diversamente indicato dalla Delibera del CdM. In ogni caso il CD cura l'attuazione delle ordinanze ed emana quella di chiusura	Capo del DPC, salvo diversamente indicato dalla Delibera del CdM. In ogni caso il CD cura l'attuazione delle ordinanze ed emana quella di chiusura	Capo del DPC, salvo diversamente indicato dalla Delibera del CdM. In ogni caso il CD cura l'attuazione delle ordinanze ed emana quella di chiusura

LA STORIA DELLA PROTEZIONE CIVILE: 3 anni di riforme con 4 PCM e 5 interventi normativi

Gennaio 2011 L. 225/1992	non precisato (anche ordinanze non derogatorie senza dichiarazione stato di eme; frequenti le <i>ominibus</i>)
Febbraio 2011 L. 10/2011	non precisato (anche ordinanze non derogatorie senza dichiarazione stato di eme; frequenti le <i>ominibus</i>)
Maggio 2012 D.L. 59/2012	soccorso e assistenza; interventi provvisori strettamente necessari alle prime necessità (nei limiti delle risorse disponibili allo scopo finalizzate)
Luglio 2012 L.100/2012	soccorso e assistenza; messa in sicurezza edifici pubblici e privati e beni culturali gravemente danneggiati o che costituiscono minaccia per pubblica e privata incolumità; ripristino infrastrutture e reti indispensabili per la continuità delle attività economiche e produttive e per la ripresa delle normali condizioni di vita; interventi volti ad evitare situazioni di pericolo o maggiori danni a persone o a cose (nei limiti delle risorse disponibili allo scopo finalizzate)
Agosto 2013 D.L. 93/2013 – L. 119/2013	a) soccorso e assistenza; b) ripristino funzionalità servizi pubblici e infrastrutture di reti strategiche; c) realizzazione interventi, anche strutturali, per la riduzione del rischio residuo strettamente connesso all'evento, finalizzati prioritariamente alla tutela della pubblica e privata incolumità; d) ricognizione fabbisogni per ripristino strutture e infrastrutture, pubbliche e private, danneggiate, nonché dei danni subiti dalle attività economiche e produttive, dai beni culturali e dal patrimonio edilizio, da porre in essere sulla base di procedure definite con la medesima o altra ordinanza; e) avvio attuazione prime misure per far fronte alle esigenze urgenti di cui alla lettera d), entro i limiti delle risorse finanziarie disponibili e secondo le direttive dettate con delibera del Consiglio dei Ministri, sentita la Regione interessata.

LA STORIA DELLA PROTEZIONE CIVILE: 3 anni di riforme con 4 PCM e 5 interventi normativi

	Gen. 2011 <i>L. 225/1992</i>	Feb. 2011 <i>L. 10/2011</i>	Mag. 2012 <i>D.L. 59/2012</i>	Lug. 2012 <i>L.100/2012</i>	Ago. 2013 <i>D.L. 93/2013 – L. 119/2013</i>
Risorse finanziarie emergenze nazionali	Fondi diversi, non necessariamente transitanti dal Fondo protezione civile	Bilanci regionali e accise regionali. Solo se necessario Fondo imprevisti del MEF reintegrato con accise nazionali su idrocarburi	Fondo imprevisti del MEF, reintegrato con accise nazionali su idrocarburi e/o con tagli su specifici capitoli di spesa <i>(sentenza Corte Costituzionale)</i>	Fondo imprevisti del MEF, reintegrato con accise nazionali su idrocarburi e/o con tagli su specifici capitoli di spesa	Fondo emergenze nazionali finanziato con legge di stabilità (70 milioni per il 2014); una volta esaurito, utilizzo del Fondo imprevisti di cui alla legge 100/2012
Controllo della Corte dei Conti	Controllo successivo	Controllo preventivo	Controllo preventivo	Controllo preventivo	Controllo successivo



QUALCHE ARTICOLO DELLE NORME DI RIFERIMENTO



2. Tipologia degli eventi ed ambiti di competenze.

1. Ai fini dell'attività di protezione civile gli eventi si distinguono in:

a) eventi naturali o connessi con l'attività dell'uomo che possono essere fronteggiati mediante interventi attuabili dai singoli enti e amministrazioni competenti in via ordinaria;

b) eventi naturali o connessi con l'attività dell'uomo che per loro natura ed estensione comportano l'intervento coordinato di più enti o amministrazioni competenti in via ordinaria;

c) calamità naturali o connesse con l'attività dell'uomo che in ragione della loro intensità ed estensione debbono, con immediatezza d'intervento, essere fronteggiate con mezzi e poteri straordinari da impiegare durante limitati e predefiniti periodi di tempo.



3. Attività e compiti di protezione civile.

1. Sono attività di protezione civile quelle volte alla previsione e alla prevenzione dei rischi, al soccorso delle popolazioni sinistrate e ad ogni altra attività necessaria e indifferibile, diretta al contrasto e al superamento dell'emergenza e alla mitigazione del rischio, connessa agli eventi di cui all'articolo 2. [...]

4. Il **soccorso** consiste nell'attuazione degli **interventi integrati e coordinati** diretti ad assicurare alle popolazioni colpite dagli eventi di cui all'articolo 2 ogni forma di prima assistenza.

5. Il **superamento dell'emergenza** consiste unicamente nell'attuazione, coordinata con gli organi istituzionali competenti, **delle iniziative necessarie e indilazionabili volte a rimuovere gli ostacoli alla ripresa delle normali condizioni di vita. [...]**

7. Alle attività di cui al presente articolo le amministrazioni competenti provvedono nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.



5. Stato di emergenza e potere di ordinanza. 1

1. Al verificarsi degli **eventi di cui all'articolo 2, comma 1, lettera c)**, ovvero nella loro imminenza, **il Consiglio dei Ministri, su proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri**, ovvero, su sua delega, di un Ministro con portafoglio o del Sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei Ministri segretario del Consiglio, **formulata anche su richiesta del Presidente della regione interessata e comunque acquisitane l'intesa, delibera lo stato d'emergenza, fissandone la durata e determinandone l'estensione territoriale** con specifico riferimento alla natura e alla qualità degli eventi e **disponendo in ordine all'esercizio del potere di ordinanza.**
[...]



5. Stato di emergenza e potere di ordinanza. **2**

1. [...]

La delibera **individua le risorse finanziarie destinate ai primi interventi di emergenza** nelle more della ricognizione in ordine agli effettivi ed indispensabili fabbisogni da parte del Commissario delegato **e autorizza la spesa nell'ambito del Fondo per le emergenze nazionali** istituito ai sensi del comma 5-quinquies, individuando nell'ambito dello stanziamento complessivo quelle finalizzate alle attività previste dalla lettera a) del comma 2. Ove il Capo del Dipartimento della protezione civile verifichi che le risorse finalizzate alla attività di cui alla lett. a) del comma 2, risultino o siano in procinto di risultare insufficienti rispetto agli interventi da porre in essere, presenta tempestivamente una relazione motivata al Consiglio dei Ministri, per la conseguente determinazione in ordine alla necessità di integrazione delle risorse medesime. [...]



5. Stato di emergenza e potere di ordinanza. 3

1. [...]

La revoca dello stato d'emergenza per venir meno dei relativi presupposti è deliberata nel rispetto della procedura dettata per la delibera dello stato d'emergenza.



5. Stato di emergenza e potere di ordinanza.

1-bis. La durata della dichiarazione dello stato di emergenza non può superare i 180 giorni prorogabile per non più di ulteriori 180 giorni.



5. Stato di emergenza e potere di ordinanza. 1

2. Per l'attuazione degli interventi da effettuare durante lo stato di emergenza dichiarato a seguito degli eventi di cui all'articolo 2, comma 1, lettera c), si provvede anche a mezzo di ordinanze in deroga ad ogni disposizione vigente, nei limiti e secondo i criteri indicati nel decreto di dichiarazione dello stato di emergenza e nel rispetto dei principi generali dell'ordinamento giuridico. Le ordinanze sono emanate, acquisita l'intesa delle regioni territorialmente interessate, dal Capo del Dipartimento della protezione civile, salvo che sia diversamente stabilito con la deliberazione dello stato di emergenza di cui al comma 1. L'attuazione delle ordinanze è curata in ogni caso dal Capo del Dipartimento della protezione civile. [...]



5. Stato di emergenza e potere di ordinanza. 2

2. [...]

Fermo restando quanto previsto al comma 1, **con le ordinanze si dispone, nel limite delle risorse disponibili, in ordine:**

- a) **all'organizzazione ed all'effettuazione dei servizi di soccorso e di assistenza alla popolazione** interessata dall'evento;
- b) **al ripristino della funzionalità dei servizi pubblici e delle infrastrutture di reti strategiche**, entro i limiti delle risorse finanziarie disponibili;
- c) **alla realizzazione di interventi, anche strutturali, per la riduzione del rischio residuo strettamente connesso all'evento**, entro i limiti delle risorse finanziarie disponibili e comunque finalizzate prioritariamente alla tutela della pubblica e privata incolumità;
- d) **alla ricognizione dei fabbisogni per il ripristino delle strutture e delle infrastrutture, pubbliche e private, danneggiate, nonché dei danni subiti dalle attività economiche e produttive, dai beni culturali e dal patrimonio edilizio**, da porre in essere sulla base di procedure definite con la medesima o altra ordinanza;
- e) **all'avvio dell'attuazione delle prime misure per far fronte alle esigenze urgenti di cui alla lettera d)**, entro i limiti delle risorse finanziarie disponibili e secondo le direttive dettate con delibera del Consiglio dei ministri, sentita la Regione interessata.

5. Stato di emergenza e potere di ordinanza.

2-bis. Le ordinanze di cui al comma 2 sono trasmesse per informazione al Ministro con portafoglio delegato ai sensi del comma 1 ovvero al Presidente del Consiglio dei Ministri. **Le ordinanze emanate entro il trentesimo giorno dalla dichiarazione dello stato di emergenza sono immediatamente efficaci** e sono altresì trasmesse al Ministero dell'economia e delle finanze perché comunichi gli esiti della loro verifica al Presidente del Consiglio dei Ministri. **Successivamente al trentesimo giorno dalla dichiarazione dello stato di emergenza le ordinanze sono emanate previo concerto del Ministero dell'economia e delle finanze, limitatamente ai profili finanziari.**



5. Stato di emergenza e potere di ordinanza.

4. Il Capo del Dipartimento della protezione civile, **per l'attuazione degli interventi previsti nelle ordinanze di cui al comma 2, si avvale delle componenti e delle strutture operative del Servizio nazionale della protezione civile, di cui agli articoli 6 e 11, coordinandone l'attività e impartendo specifiche disposizioni operative.** Le ordinanze emanate ai sensi del comma 2 **individuano i soggetti responsabili per l'attuazione degli interventi previsti ai quali affidare ambiti definiti di attività, identificati nel soggetto pubblico ordinariamente competente allo svolgimento delle predette attività in via prevalente, salvo motivate eccezioni.** Qualora il Capo del Dipartimento si avvalga di commissari delegati, il relativo provvedimento di delega deve specificare il contenuto dell'incarico, i tempi e le modalità del suo esercizio. I commissari delegati sono scelti, tranne motivate eccezioni, tra i soggetti per cui la legge non prevede alcun compenso per lo svolgimento dell'incarico. Le funzioni del commissario delegato cessano con la scadenza dello stato di emergenza. **I provvedimenti adottati in attuazione delle ordinanze sono soggetti ai controlli previsti dalla normativa vigente.**



5. Stato di emergenza e potere di ordinanza.

4-bis. Per l'esercizio delle funzioni loro attribuite ai sensi del comma 4, **non è prevista la corresponsione di alcun compenso per il Capo del Dipartimento della protezione civile e per i commissari delegati, ove nominati tra i soggetti responsabili titolari di cariche elettive pubbliche.** Ove si tratti di altri soggetti e ne ricorrano i requisiti, **ai commissari delegati e ai soggetti che operano in attuazione delle ordinanze di cui al comma 2 si applica l'articolo 23-ter del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214;** il compenso è commisurato proporzionalmente alla durata dell'incarico, nel limite del parametro massimo costituito dal 70 per cento del trattamento economico previsto per il primo presidente della Corte di cassazione.



5. Stato di emergenza e potere di ordinanza.

4-ter. Almeno dieci giorni prima della scadenza del termine di cui al comma 1-bis, **il Capo del Dipartimento della protezione civile emana, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze, apposita ordinanza volta a favorire e regolare il subentro dell'amministrazione pubblica competente in via ordinaria a coordinare gli interventi, conseguenti all'evento, che si rendono necessari successivamente alla scadenza del termine di durata dello stato di emergenza. Ferma in ogni caso l'inderogabilità dei vincoli di finanza pubblica, con tale ordinanza possono essere altresì emanate, per la durata massima di sei mesi non prorogabile e per i soli interventi connessi all'evento, disposizioni derogatorie a quelle in materia di affidamento di lavori pubblici e di acquisizione di beni e servizi.**

4-quater. Con l'ordinanza di cui al comma 4-ter può essere individuato, nell'ambito dell'amministrazione pubblica competente a coordinare gli interventi, il soggetto cui viene intestata la contabilità speciale appositamente aperta per l'emergenza in questione, per la prosecuzione della gestione operativa della stessa, per un periodo di tempo determinato ai fini del completamento degli interventi previsti dalle ordinanze adottate ai sensi dei commi 2 e 4-ter. Per gli ulteriori interventi da realizzare secondo le ordinarie procedure di spesa con le disponibilità che residuano alla chiusura della contabilità speciale, le risorse ivi giacenti sono trasferite alla regione o all'ente locale ordinariamente competente ovvero, ove si tratti di altra amministrazione, sono versate all'entrata del bilancio dello Stato per la successiva riassegnazione.



5. Stato di emergenza e potere di ordinanza.

5. Le ordinanze emanate in deroga alle leggi vigenti devono contenere l'indicazione delle principali norme a cui si intende derogare e devono essere motivate.



5. Stato di emergenza e potere di ordinanza.

5-bis. Ai fini del rispetto dei vincoli di finanza pubblica, i **Commissari delegati titolari di contabilità speciali**, [...] **rendicontano**, entro il quarantesimo giorno dalla chiusura di ciascun esercizio e dal termine della gestione o del loro incarico, **tutte le entrate e tutte le spese riguardanti l'intervento delegato**, indicando la provenienza dei fondi, i soggetti beneficiari e la tipologia di spesa, **secondo uno schema** da stabilire con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, d'intesa con la Presidenza del Consiglio dei Ministri [...]. **I rendiconti sono altresì pubblicati nel sito internet del Dipartimento della protezione civile.** [...] Per l'omissione o il ritardo nella rendicontazione si applica l'articolo 337 del regio decreto 23 maggio 1924, n. 827. **Al fine di garantire la trasparenza dei flussi finanziari e della rendicontazione di cui al presente comma sono vietati girofondi tra le contabilità speciali.** Il presente comma si applica anche nei casi di cui al comma 4-quater.



5. Stato di emergenza e potere di ordinanza.

5-quater. A seguito della dichiarazione dello stato di emergenza, **la Regione può elevare la misura dell'imposta regionale** di cui all'articolo 17, comma 1, del decreto legislativo 21 dicembre 1990, n. 398, **fino a un massimo di cinque centesimi per litro**, ulteriori rispetto alla misura massima consentita.



5. Stato di emergenza e potere di ordinanza.

5-quinquies. Agli oneri connessi agli interventi conseguenti agli eventi di cui all'articolo 2, relativamente ai quali il Consiglio dei Ministri delibera la dichiarazione dello stato di emergenza, si provvede con l'utilizzo delle risorse del Fondo per le emergenze nazionali istituito presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento della Protezione civile. [...]. A decorrere dall'anno finanziario 2014, la dotazione del Fondo per le emergenze nazionali è determinata annualmente, ai sensi dell'articolo 11, comma 3, lett. d), della legge 31 dicembre 2009, n. 196. [...]



5. Stato di emergenza e potere di ordinanza.

5-quinquies [...]

Qualora sia utilizzato il fondo di cui all'articolo 28 della legge 31 dicembre 2009, n. 196, il fondo è reintegrato in tutto o in parte, previa deliberazione del Consiglio dei Ministri, **mediante riduzione delle voci di spesa rimodulabili** indicate nell'elenco allegato alla presente legge. Con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri sono individuati **l'ammontare complessivo delle riduzioni delle dotazioni finanziarie da operare e le voci di spesa interessate** e le conseguenti modifiche degli obiettivi del patto di stabilità interno, tali da garantire la neutralità in termini di indebitamento netto delle pubbliche amministrazioni. **Anche in combinazione con la predetta riduzione delle voci di spesa, il fondo di cui all'articolo 28 della legge n. 196 del 2009 è corrispondentemente reintegrato, in tutto o in parte, con le maggiori entrate derivanti dall'aumento, deliberato dal Consiglio dei Ministri, dell'aliquota dell'accisa [...].** La misura dell'aumento, comunque non superiore a cinque centesimi al litro, è stabilita, sulla base della deliberazione del Consiglio dei Ministri, con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle dogane in misura tale da determinare maggiori entrate corrispondenti, tenuto conto dell'eventuale ricorso alla modalità di reintegro di cui al secondo periodo all'importo prelevato dal fondo di riserva. [...] **Con ordinanze del Capo del Dipartimento della protezione civile, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, le risorse di cui al primo periodo sono destinate, per gli interventi di rispettiva competenza, alla Protezione civile ovvero direttamente alle amministrazioni interessate. [...]**

5. Stato di emergenza e potere di ordinanza.

5-quinquies [...]

[...] In presenza di gravi difficoltà per il tessuto economico e sociale derivanti dagli eventi calamitosi che hanno colpito i soggetti residenti nei comuni interessati, ai soggetti titolari di mutui relativi agli immobili distrutti o inagibili, anche parzialmente, ovvero alla gestione di attività di natura commerciale ed economica svolta nei medesimi edifici o comunque compromessa dagli eventi calamitosi può essere concessa, su richiesta, la sospensione delle rate, per un periodo di tempo circoscritto, senza oneri aggiuntivi per il mutuatario. [...]



5. Stato di emergenza e potere di ordinanza.

6. Le ordinanze emanate ai sensi del presente articolo sono pubblicate nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana, nonché trasmesse ai sindaci interessati affinché vengano pubblicate ai sensi dell'articolo 47, comma 1, della legge 8 giugno 1990, n. 142.

6-bis. La tutela giurisdizionale davanti al giudice amministrativo avverso le ordinanze adottate in tutte le situazioni di emergenza dichiarate ai sensi del comma 1 e avverso i consequenziali provvedimenti commissariali nonché avverso gli atti, i provvedimenti e le ordinanze emananti ai sensi dei commi 2 e 4 è disciplinata dal codice del processo amministrativo.



Art. 107.

Funzioni mantenute allo Stato

1. Ai sensi dell'articolo 1, comma 4, lettera c), della legge 15 marzo 1997, n. 59, hanno rilievo nazionale i compiti relativi:

[...]

b) alla deliberazione e alla revoca, d'intesa con le regioni interessate, dello stato di emergenza al verificarsi degli eventi di cui all'art. 2, comma 1, lettera c), della legge 24 febbraio 1992, n. 225;

c) alla emanazione, d'intesa con le regioni interessate, di ordinanze per l'attuazione di interventi di emergenza, per evitare situazioni di pericolo, o maggiori danni a persone o a cose, per favorire il ritorno alle normali condizioni di vita nelle aree colpite da eventi calamitosi e nelle quali e' intervenuta la dichiarazione di stato di emergenza di cui alla lettera b);

[...]



Art. 108.

Funzioni conferite alle regioni e agli enti locali

1. Tutte le funzioni amministrative non espressamente indicate nelle disposizioni dell'articolo 107 sono conferite alle regioni e agli enti locali e tra queste, in particolare:

a) **sono attribuite alle regioni** le funzioni relative:

[...]

4) **all'attuazione degli interventi necessari per favorire il ritorno alle normali condizioni di vita nelle aree colpite da eventi calamitosi;**

[...]



Art. 1

1. Relativamente alle situazioni emergenziali di cui ai decreti[...] e limitatamente ai relativi periodi temporali di vigenza, **il Capo del Dipartimento della protezione civile della Presidenza del Consiglio dei Ministri, Commissario delegato, provvede al coordinamento degli interventi e di tutte le iniziative per fronteggiare le situazioni emergenziali in atto, definendo con le regioni e gli enti locali interessati appositi piani esecutivi di misure ed opere per il superamento delle emergenze stesse.**

2. Per le finalità di cui al comma 1, il Capo del Dipartimento della protezione civile **dispone direttamente in ordine agli interventi di competenza delle strutture operative nazionali del Servizio nazionale della protezione civile di cui all'articolo 11, comma 1, della legge 24 febbraio 1992, n. 225, anche avvalendosi di appositi sub-commissari cui affidare specifiche responsabilità in ordine a determinati settori di intervento,** altresì realizzando i necessari coordinamenti con le regioni e gli enti locali per assicurare che la direzione unitaria dei servizi di emergenza posta in essere quale Commissario delegato del Presidente del Consiglio dei Ministri avvenga in un contesto di sinergie operative.



Art. 3.

1. Le disposizioni di cui agli articoli 1, comma 1, primo periodo, e 2 si applicano, altresì, **alle ipotesi di cui all'articolo 2, comma 1, lettera c) della legge 24 febbraio 1992, n. 225** qualora per l'**eccezionalità della situazione emergenziale** da valutarsi **in relazione al grave rischio di compromissione dell'integrità della vita, anche prima della dichiarazione dello stato di emergenza** di cui all'articolo 5, comma 1, della stessa legge, il Presidente del Consiglio dei Ministri disponga, con proprio decreto, su proposta del Capo del Dipartimento della protezione civile, sentito il Presidente della regione interessata, il coinvolgimento delle strutture operative nazionali del Servizio nazionale della protezione civile per fronteggiare l'emergenza.



Art. 4.

Disciplina e potenziamento del Dipartimento della protezione civile

[...]

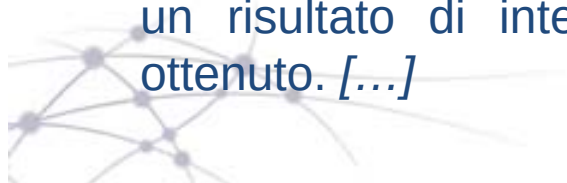
2. Ferme le competenze in materia di cooperazione del Ministero degli affari esteri, **l'articolo 5 della legge 24 febbraio 1992, n. 225**, e l'articolo 5-bis, comma 5, del decreto-legge 7 settembre 2001, n. 343, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 novembre 2001, n. 401, **si applicano anche agli interventi all'estero del Dipartimento della protezione civile, per quanto di competenza in coordinamento con il Ministero degli affari esteri**. Per gli interventi di cui all'articolo 11, comma 2, della legge 26 febbraio 1987, n. 49, possono essere adottate anche le ordinanze di cui all'articolo 5, comma 3, della legge 24 febbraio 1992, n. 225, su richiesta della Direzione generale per la cooperazione allo sviluppo.

[...]



[...] Lo stato di emergenza viene pertanto dichiarato quando una determinata situazione richieda l'adozione di **misure che trascendono le capacità operative e finanziarie degli enti competenti in via ordinaria**, anche avuto riguardo alla cronicità del problema portato all'attenzione governativa e alla persistenza di criticità che non siano state risolte nell'immediatezza e la cui straordinarietà si è andata apprezzando in una fase successiva. Ciò anche in considerazione della circostanza per cui **un fenomeno negativo persistente e non adeguatamente fronteggiato con i poteri previsti in via ordinaria dall'ordinamento può, per l'indifferibile urgenza del provvedere, dare luogo alla delibera dello stato di emergenza.**

La necessità dell'impiego di poteri e misure straordinarie, nell'**immediatezza**, è valutata **considerando non solo il momento del concreto verificarsi dell'evento ma anche l'urgenza dell'intervento rispetto alla salvaguardia della vita, dei beni e degli interessi tutelati dalla legge n. 225/1992** anche in relazione all'esigenza imperativa di assicurare il pieno raggiungimento di un risultato di interesse nazionale che non potrebbe essere altrimenti ottenuto. [...]



Allo scopo di meglio orientare le valutazioni del Consiglio dei Ministri in ordine alla necessità di deliberare lo stato d'emergenza, ferma restando la necessità dell'acquisizione dell'intesa regionale sulla delibera e sulla revoca dello stato di emergenza, **é necessario che le Amministrazioni regionali forniscano tutti gli elementi di fatto idonei a consentire al Dipartimento della protezione civile della Presidenza del Consiglio dei Ministri, nella sua qualità di soggetto istituzionale di cui si avvale il Presidente del Consiglio dei Ministri per il perseguimento delle finalità di protezione civile, di effettuare ogni doverosa valutazione tecnico-amministrativa idonea a delineare compiutamente per l'organo politico il quadro conoscitivo di riferimento.**

Il Consiglio dei Ministri valuta, infatti, di caso in caso, sulla base dell'istruttoria svolta dal Dipartimento della protezione civile, se ricorrano o meno i presupposti per la dichiarazione dello stato di emergenza.



Pertanto, a corredo della istanza di dichiarazione dello stato di emergenza le Amministrazioni regionali devono far pervenire, con la tempestività richiesta dal caso concreto, le informazioni necessarie per la verifica dei presupposti, ed in particolare **l'indicazione dalla quale emergano, con l'analiticità consentita dalla situazione contingente, tutti gli elementi di fatto utili per le valutazioni sottese alla dichiarazione dello stato di emergenza.**

Dalle informazioni in ordine alla situazione fattuale di riferimento debbono, in particolare, evincersi da un lato **l'impatto della situazione d'emergenza riguardo alla collettività, all'ambiente, alla normale convivenza sociale ed all'assetto economico di un determinato territorio**, e dall'altro lato **le difficoltà delle Amministrazioni ordinariamente competenti a farvi fronte.**

Si devono inoltre evidenziare **i motivi che hanno indotto a ritenere che non sussista la possibilità di superare l'emergenza anche mediante mezzi e poteri «ordinari»** contemplati dal vigente assetto normativo per consentire interventi efficaci e tempestivi in situazioni eccezionali: nella relazione della Regione debbono quindi essere illustrati **il ricorrere dei requisiti di particolare intensità ed estensione della calamità e le misure eventualmente adottate per farvi fronte**, con particolare riferimento alle risorse umane, strumentali e finanziarie impiegate a valere sul proprio bilancio nonché quelle ulteriormente necessarie per fronteggiare l'evento.

In tale contesto assumono particolare rilevanza le indicazioni in merito alle **diverse attività da intraprendere per fronteggiare l'evento in atto**, ed alla **quantificazione in termini finanziari delle risorse necessarie** a tal fine, con, ove possibile, **una indicazione, quanto meno di massima, delle voci dei costi per ciascun intervento.**



Alla luce di tali considerazioni, fatto salvo quanto previsto dall'art. 3 del decreto-legge 4 novembre 2002, n. 245, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2002, n. 286, in relazione a situazioni emergenziali eccezionali da valutarsi in relazione al grave rischio di compromissione dell'integrità della vita, **ogni nuova richiesta di dichiarazione dello stato di emergenza nazionale**, da adottare ai sensi dell'art. 5, comma 1, della legge 24 febbraio 1992, n. 225, **deve essere quindi accompagnata da una relazione che illustri in modo, il più possibile puntuale, il ricorrere dei predetti elementi di valutazione.**



Detti elementi si rendono necessari per portare a conclusione **l'istruttoria tecnico-amministrativa che il Dipartimento della protezione civile effettua anche mediante l'invio, in loco, di propri tecnici per le valutazioni tecnico operative.**

All'esito di detta istruttoria il medesimo Dipartimento formula al Presidente del Consiglio dei Ministri la propria proposta in merito alla dichiarazione dello stato di emergenza, fornendo in particolare **una descrizione dell'evento, gli esiti degli eventuali sopralluoghi effettuati e un'analisi complessiva degli elementi prospettati dalla Regione nella sua richiesta, nonché l'individuazione delle priorità inerenti agli interventi da realizzare.**

L'istruttoria del Dipartimento della protezione civile deve essere idonea a consentire al Consiglio dei Ministri di effettuare le valutazioni di propria competenza e, in particolare, in caso di declaratoria dello stato di emergenza, **la determinazione della durata e della estensione territoriale** in stretto riferimento alla qualità ed alla natura degli eventi, **l'indicazione delle modalità di esercizio del potere di ordinanza, con le priorità degli interventi** da porre in essere e **le risorse finanziarie** destinate a fronteggiare l'evento calamitoso, nonché **le somme eventualmente provenienti dalle Amministrazioni territoriali competenti.**



L'art. 5, comma 4, della legge n. 225 del 1992 consente al Capo del Dipartimento della protezione civile di avvalersi di **commissari delegati** per lo svolgimento delle attività previste dalle ordinanze di protezione civile con provvedimento che specifichi il contenuto dell'incarico, i tempi e le modalità del suo esercizio.

L'incarico in questione e' conferito sulla base di un rapporto fiduciario che, sebbene collochi la posizione del commissario delegato in una situazione di indipendenza gestionale ed organizzativa rispetto al delegante impone, tuttavia, al delegato di esercitare esclusivamente le attribuzioni conferite mediante le ordinanze di protezione civile e nei limiti dalle stesse previsti, anche per quanto attiene al plesso ordinamentale di cui e' eventualmente autorizzata la deroga.

